

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

200.

22 LUGLIO 1970

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1970

Presidenza del Presidente
RUSSO

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, concernente l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione » (1299), approvato dalla Camera dei deputati.
(Esame).

« Attribuzione al provveditore agli studi della competenza in materia di promozione ad ordinario, di passaggio definitivo in ruolo e di proroga del periodo di prova dei professori delle scuole medie » (1107), d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il senatore Baldini illustra ampiamente il disegno di legge n. 1299, tendente a convertire in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 367, che trasferisce dagli organi centrali

agli organi periferici la competenza ad emanare taluni provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale docente delle scuole secondarie nonché del personale non insegnante degli istituti e delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica. Nel proporre l'accoglimento del disegno di legge, il relatore esprime l'augurio che un analogo dispositivo venga elaborato anche per gli atti relativi al collocamento del personale in questione nella posizione di quiescenza.

Quindi, senza dibattito, la Commissione conferisce al senatore Baldini mandato a riferire in senso favorevole, in Assemblea, sull'articolo unico del predetto disegno di legge n. 1299, nonché sul disegno di legge numero 1107, di cui si conviene di proporre l'assorbimento nel primo provvedimento.

Viene dato inoltre mandato al Presidente di formulare la proposta che, all'ulteriore corso dei provvedimenti, si proceda con relazione orale, a norma dell'articolo 53, primo comma, del Regolamento.

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (1301), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Valutazione del servizio non di ruolo degli insegnanti della scuola primaria e secondaria** » (415), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri. (Esame).

Sul disegno di legge n. 1301 riferisce il senatore Spigaroli: egli sottolinea l'ampia misura con la quale viene accolta una delle più rilevanti rivendicazioni alla base delle agitazioni dei docenti che caratterizzarono la conclusione dell'anno scolastico. Nel pronunciarsi favorevolmente, il senatore Spigaroli esprime peraltro l'avviso che le norme (di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 3) relative ai riconoscimenti del servizio prestato fuori ruolo, non consentano, per insufficienza di chiarezza, una sicura interpretazione, soprattutto per quanto concerne il meccanismo di valutazione, per la parte relativa ai fini esclusivamente economici, del servizio in questione.

Nella discussione che segue, il senatore Carraro si dice consenziente con i rilievi del relatore (e si riserva quindi di presentare nell'ulteriore corso della discussione, un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3), mentre il presidente Russo solleva il problema del riconoscimento del servizio prestato nelle Università come assistente di ruolo.

Su tale problema, quindi, il senatore Premoli propone un emendamento: prevede che sia riconosciuto come servizio di ruolo il servizio prestato, senza demerito, dal personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, in qualità di professore incaricato o assistente incaricato nelle Università.

I senatori Codignola e Ariella Farneti convengono sulle finalità del predetto emendamento, mentre il senatore Baldini sollecita alcuni chiarimenti. Questi vengono forniti dal relatore, il quale si dice, a sua volta consenziente in via di massima con lo spirito dell'emendamento del senatore Premoli: fa presente tuttavia la necessità di una valutazione delle relative conseguenze finanziarie.

Si associa a quest'ultima considerazione il rappresentante del Governo e quindi il senatore Premoli ritira l'emendamento riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, nell'ulteriore corso della discussione.

La Commissione infine dà al senatore Spigaroli mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge anzidetto, ed accoglie la proposta, del senatore Zaccari (relatore sul disegno di legge n. 415), tendente all'assorbimento di quest'ultimo nel primo disegno di legge.

Anche per tali disegni di legge il presidente Russo viene incaricato di presentare richiesta a che la discussione in Assemblea abbia luogo previa relazione orale, a norma dell'articolo 53, primo comma, del Regolamento.

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica** » (1298), approvato dalla Camera dei deputati.

Il disegno di legge è illustrato dal senatore Limoni.

Il provvedimento (chiarisce il relatore) non concerne soltanto l'istituzione di nuove cattedre, l'introduzione del principio della non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, l'aumento della percentuale dei posti riservati da leggi speciali alle immissioni nei ruoli di determinate categorie di docenti non di ruolo e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, ma contiene anche norme che recano modifiche ed integrazioni non irrilevanti a leggi fondamentali, come implicitamente fa (asserisce il senatore Limoni, fra l'altro) il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge da convertire che, nell'istituire la cattedra di « applicazioni tecniche » con sedici ore settimanali obbligatorie di insegnamento per ogni due corsi, in realtà aumenta l'orario complessivo degli insegnamenti della scuola media che, secondo l'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859, non dovrebbe superare le ventisei ore settimanali.

Il senatore Limoni avanza inoltre alcune perplessità a proposito degli articoli 3 e 4 del decreto-legge, il primo relativo alle riserve di posti, per le immissioni nei ruoli sopra ricordate, e il secondo concernente la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento: sul primo punto, il relatore giudica

la misura dell'80 per cento eccessivamente elevata e tale comunque da rendere particolarmente difficile l'ingresso nella scuola ai giovani laureati, mentre, quanto al secondo, egli ritiene comunque prematura la soppressione di un meccanismo di qualificazione che non viene integrata almeno con la indicazione dei meccanismi sostitutivi.

Il relatore, infine, si dichiara non convinto della congruità dell'indicazione degli oneri finanziari calcolati nell'articolo 5 e si riserva di formulare alcuni emendamenti in sede di discussione dei singoli articoli.

Segue la discussione.

Dopo interventi dei senatori Carraro (propone che gli emendamenti ventilati dal relatore vengano bensì elaborati in sede di Commissione ma presentati, poi, in Assemblea), Bertola (suggerisce che tali emendamenti vengano redatti in sede ristretta) e Premoli (chiede che per l'esame del disegno di legge in Assemblea non venga adottata la procedura urgentissima), nel merito il senatore Spigaroli osserva che il decreto-legge, frutto di una laboriosa trattativa tra Governo e sindacati della scuola, va in alcuni punti oltre le stesse richieste dei sindacati. Egli quindi si dichiara d'accordo con le osservazioni del senatore Limoni, formulando riserve, in particolare, sulla sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento.

Dissente da tale rilievo il senatore Romano: egli ritiene pregiudiziale alla ristrutturazione dell'insegnamento secondario l'abbandono definitivo dell'attuale sistema di abilitazione; pertanto si dichiara favorevole in via di massima all'accoglimento del provvedimento nel testo della Camera e solo subordinatamente disponibile per emendamenti che comunque non ne alterino le linee fondamentali.

Analogo orientamento esprime il senatore Piovano il quale, dopo aver denunciato lo stato di disimpegno di larghi settori di docenti, afferma di ritenere che l'unica via per ovviare a tale situazione sia quella di giungere ad una gestione « sociale » della scuola: obiettivo principale rimane conseguentemente per i senatori comunisti, conclude l'oratore, la riforma dello stato giuridico degli insegnanti.

Replica agli oratori intervenuti il sottosegretario Rosati; nel constatare la volontà dei Gruppi politici di apportare alcune modifiche al testo del provvedimento, prospetta l'opportunità di un aggiornamento della discussione, per consentire al Governo di valutare adeguatamente gli eventuali emendamenti.

Tale proposta viene accolta ed il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

RIMESSIONE ALL'ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1150

Il Presidente comunica che i senatori Bloise, Castellaccio, Romano, Papa, Farneti, Coddignola e Pellicanò hanno chiesto che il disegno di legge recante « Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, numero 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria », d'iniziativa dei senatori Bloise ed altri, inizialmente deferito alla Commissione in sede referente e successivamente trasferito in sede deliberante, venga rimesso all'esame dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 12,45.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Giovedì 23 luglio 1970, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed

istituti di istruzione secondaria ed artistica (1298) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 368, concernente modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, n. 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti d'istruzione secondaria (1300) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. BLOISE ed altri. — Modifiche agli articoli 2 e 9 della legge 13 giugno 1969, numero 282, riguardante il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1150).

3. Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, concernente norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica (1302) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1970, n. 393, che apporta modificazioni al decreto-legge 23 giugno 1970, n. 384, recante norme per gli scrutini finali e gli esami nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria ed artistica (1303) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sui fenomeni di criminalità in Sardegna**

Giovedì 23 luglio 1970, ore 10 e 17

**Commissione parlamentare d'inchiesta
sul fenomeno della mafia in Sicilia**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Giovedì 23 luglio 1970, ore 10

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45*